



TRIBUNALE di FOGGIA

UFFICI del GIUDICE di PACE

TRIENNIO 2021 - 2023

SEGNALAZIONE per la PROPOSTA di TABELLA dell'UFFICIO del GIUDICE di PACE di TRINITAPOLI

Gli adempimenti procedurali

Sono stati raccolti i contributi dei Giudici di pace in servizio mediante una riunione convocata e diretta dal Magistrato collaboratore (di seguito indicato), quale delegato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia (nota in data 1.10.2021) e il Procuratore della Repubblica in sede (nota del 28.9.2021), cui è stata inoltrata richiesta, non hanno consegnato contributi.

Compiti del Presidente del Tribunale – Sostituzione (artt. 7 e 11 Circ. CSM 8/13 luglio 2021)

Il Presidente del Tribunale provvede:

a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo e, in particolare, a sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria e dei servizi ausiliari di concerto con il dirigente amministrativo dell'Ufficio del giudice di pace, ove presente;

a formulare al Presidente della Corte d'Appello la segnalazione della tabella di organizzazione dell'Ufficio del giudice di pace;

a coordinare gli Uffici del giudice di pace che hanno sede nel circondario e, in particolare, a distribuire il lavoro tra i giudici secondo criteri obiettivi e predeterminati;

a vigilare sull'attività dei giudici onorari assegnati agli Uffici del giudice di pace;

a esercitare ogni altra funzione di direzione prevista dalla legge.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente del Tribunale, tali funzioni sono esercitate dal Magistrato Vicario.

Magistrato collaboratore - Sostituzione (artt. 5, lett. "a", e 12 Circ. CSM 8/13 luglio 2021)

La Dott.ssa Filomena Mari, Presidente della Seconda Sezione Civile, quale Magistrato Collaboratore (nominato mediante le Tabelle di organizzazione del Tribunale di Foggia per il triennio 2020/2022), coadiuva il Presidente del Tribunale per tutte le incombenze di cui all'art. 7 Circ. CSM 8/13 luglio 2021, nonché nell'organizzazione dei servizi; cura, altresì, che nell'attività di ciascun settore siano garantiti l'omogeneità nelle prassi procedurali e il necessario confronto giurisprudenziale.

Nei casi di assenza o di impedimento della Dott.ssa Mari, le funzioni di Magistrato Collaboratore per l'Ufficio del giudice di Pace di Trinitapoli saranno esercitate dalla Dott.ssa Beatrice Notarnicola, Presidente della Sezione Lavoro e Magistrato Collaboratore per l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia.

Organico – Sezioni – Settori (artt. 5, lett. “b”, “c”, “d”, e 14 Circ. CSM 8/13 luglio 2021)

La pianta organica prevede n. 2 Giudici Onorari.

E' in servizio n. 1 Giudice Onorario: Dott.ssa Maria Rosa Rizzi.

L'Ufficio non è ripartito in Sezioni né in Settori.

Tutti i Giudici trattano sia la materia civile sia quella penale.

Criteri di assegnazione degli affari (art. 5, lett. “e”, Circ. CSM 8/13 luglio 2021)

Gli affari contenziosi civili, i procedimenti speciali e le istanze di conciliazione in sede stragiudiziale sono assegnati automaticamente, secondo algoritmo, a mezzo S.I.G.P. (Sistema Informativo Giudice di Pace), tenendo conto della specificità delle sopravvenienze, da considerare in modo omogeneo: controversie ordinarie, ricorsi per decreto ingiuntivo, opposizioni a sanzioni amministrative.

Gli affari penali dibattimentali sono assegnati mediante estrazione settimanale a sorte del cognome del Giudice cui viene assegnato il primo dei processi sopravvenuti nella settimana e proseguendo con l'assegnazione agli altri Giudici, in ordine di anzianità decrescente, secondo la sequenza del numero di iscrizione dei nuovi processi nel R.G.

Tale regola tabellare si applica nella fase di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 274/00; in concreto, l'assegnazione avviene nel momento in cui la citazione a giudizio perviene dalla Procura della Repubblica.

Ove possibile e salvo i casi di incompatibilità, si assegnano allo stesso Giudice tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento.

Per la ricezione delle istanze orali da parte dei cittadini, ai sensi dell'art. 322 c.p.c., viene assicurata la presenza a turno dei Giudici anche nei giorni in cui nessuno tiene udienza, con rotazione a partire dal giudice con minore anzianità nel ruolo.

Nelle ipotesi di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, il processo viene assegnato al Giudice che segue in ordine di anzianità l'estensore della sentenza annullata; al Giudice meno anziano segue il Giudice più anziano.

Sono ammesse deroghe, purché congruamente motivate, ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio (art. 25, 5° co., Circ. CSM 8/13 luglio 2021).

Non sono ammesse deroghe ai criteri di assegnazione degli affari finalizzate a perequare i compensi spettanti ai Giudici.

Le revoche di precedenti assegnazioni a un Giudice onorario devono essere congruamente motivate e il relativo provvedimento deve essere comunicato ai Giudici onorari interessati (art. 25, 6° co., Circ. CSM 8/13 luglio 2021).

Nei casi di riunione per connessione soggettiva e/o oggettiva, i processi riuniti sono trattati dal Giudice assegnatario del processo di più risalente iscrizione.

Nell'ipotesi di significativi squilibri derivanti dall'applicazione nel tempo dei criteri di assegnazione, il Presidente del Tribunale adotta le variazioni tabellari necessarie a garantire l'omogeneità dei carichi di lavoro (art. 26 Circ. CSM 8/13 luglio 2021).

Criteri di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione, impedimento (artt. 5, lett. “f”, e 16 Circ. CSM 8/13 luglio 2021; art. 19 d.lgs. 116/17)

Il Giudice astenuto, ricusato o impedito è sostituito da quello che lo segue nell'ordine di anzianità; al Giudice meno anziano segue il Giudice più anziano.

Supplenze e applicazioni (artt. 5, lett. “g”, e 17 ss. Circ. CSM 8/13 luglio 2021)

Nelle ipotesi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo di uno o più Giudici onorari di pace, cui non sia possibile ovviare mediante sostituzione interna all'Ufficio, il Presidente del Tribunale designa in supplenza (art. 17 Circ. CSM 8/13 luglio 2021) o in supplenza temporanea

(art. 18 Circ. CSM 8/13 luglio 2021), con provvedimento motivato, uno o più giudici onorari di pace di altro Ufficio del Circondario.

Valutate prioritariamente le esigenze di funzionalità del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace, nel caso di disponibilità alla supplenza (art. 19, 1° co., Circ. CSM 8/13 luglio 2021), si osservano in sequenza i seguenti criteri: a) consenso del Magistrato onorario; b) nel concorso di più disponibilità, preferenza per il Magistrato onorario che abbia già svolto attività come supplente; per il Magistrato onorario proveniente da un Ufficio con minore scopertura in organico; per il Magistrato onorario che svolga funzioni analoghe; c) nel concorso di più disponibilità da parte di Magistrati onorari in eguale situazione, preferenza per quello con maggiore anzianità di servizio e, a parità, di quello meglio collocato in graduatoria nelle procedure di nomina.

In mancanza di disponibilità alla supplenza (art. 19, 2° co., Circ. CSM 8/13 luglio 2021), viene individuato d'ufficio il Magistrato onorario al quale l'incarico è stato conferito da minor tempo, anche se operante in un settore diverso, salva l'esistenza di specifiche ragioni ostative di tipo attitudinale oppure organizzativo.

Nel caso di speciali esigenze di servizio in un Ufficio del giudice di pace del circondario – diverse dalle situazioni di vacanza, assenza, impedimento – il Presidente del Tribunale destina in applicazione uno o più giudici di pace di un altro ufficio del circondario, nel rispetto delle regole procedurali, delle modalità di scelta, della durata e degli effetti disciplinati dall'art. 20 Circ. CSM 8/13 luglio 2021.

I Giudici in servizio alla data del 15 agosto 2017 possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un Ufficio del giudice di pace del circondario, con scelta del Magistrato secondo i criteri di cui all'art. 22 Circ. CSM 8/13 luglio 2021.

I Giudici non possono essere destinati in supplenza o in applicazione in Uffici del giudice di pace posti fuori dal circondario (art. 21 Circ. CSM 8/13 luglio 2021).

Calendario delle udienze ordinarie civili e penali (art. 5, lett. "h", Circ. CSM 8/13 luglio 2021)

Le udienze civili e penali iniziano alle ore nove e, a pieno organico, si terranno secondo il seguente calendario mensile.

Giudice	Udienze civili	Udienze penali
Dott.ssa M. R. Rizzi	ogni giovedì	2°, 4° martedì
Il Giudice	ogni mercoledì	1°, 3° martedì

Attualmente le udienze civili e penali si tengono secondo il calendario mensile dell'unico Giudice in servizio.

Riunioni trimestrali (art. 13 Circ. CSM 8/13 luglio 2021)

Il Magistrato collaboratore organizza le riunioni periodiche trimestrali con i Giudici assegnati all'Ufficio per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti, l'analisi delle soluzioni adottate, lo scambio delle esperienze giurisprudenziali e le prassi innovative.

I Giudici sono tenuti a partecipare alle riunioni, salvo giustificato motivo di impedimento.

Periodo feriale (artt. 33 e 34 Circ. CSM 8/13 luglio 2021)

Entro il 15 maggio di ciascun anno viene comunicato al Presidente della Corte d'Appello un prospetto concernente l'organizzazione del lavoro nel periodo feriale.

I Giudici, previo interpello, assicurano la presenza e/o la reperibilità al fine di soddisfare le esigenze operative dell'Ufficio nel periodo feriale.

Assegnazione dei Giudici onorari di pace all'Ufficio per il processo (artt. 5, lett. "i", e 24 Circ. CSM 8/13 luglio 2021)

Il Presidente del Tribunale può assegnare all'Ufficio per il processo del Tribunale, a domanda, i Giudici di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017.

Immediata esecutività del progetto tabellare

Ai sensi dell'art. 31 della Circolare del CSM 8/13 luglio 2021, si propone la declaratoria di immediata esecutività del progetto tabellare.

Foggia, 27 ottobre 2021

Il Presidente del Tribunale
Dott. Sebastiano L. Gentile
Sebastiano L. Gentile